



RISOLUZIONE n. 150 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 24 novembre 2021.
OGGETTO: In merito alla delega al Governo nazionale in materia di trasporto pubblico non di linea.

Il Consiglio regionale

Preso atto che ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Governo dovrà rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea;

Visto che tra gli obiettivi del disegno di legge suddetto ci sono la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e la ridefinizione dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazione web e piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

Visto inoltre che la legge delega prevede anche:

- la revisione della normativa relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe ed ai sistemi di turnazione, alla promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze;
- l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto pubblico non di linea al fine di definire comuni standard nazionali.

Considerata quindi la portata della riforma in atto ed i tempi stretti con cui essa deve essere approvata dal Governo;

Considerato che a livello regionale i professionisti operanti e le principali organizzazioni sindacali del settore temono una devastante liberalizzazione ed una standardizzazione del servizio che, in quanto servizio pubblico, deve avere certamente standard minimi di qualità, ma deve tenere conto anche delle peculiarità del territorio in cui viene prestato;

Evidenziata, inoltre, la contrarietà, più volte manifestata, dei professionisti suddetti relativamente alla deregolamentazione del settore attraverso l'utilizzo di piattaforme web, con i rischi, sia di una precarizzazione delle condizioni lavorative, sia di una riduzione della sicurezza dei fruitori del servizio;

Ricordato che il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), oggetto di una prima modifica importante ad opera dell'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 2017 che ha ridefinito la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC;

Ricordata la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Preso atto, infine, che il decreto legislativo in argomento sarà adottato sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 281/1997 (c.d. Conferenza Unificata), sede qualificata dal nostro sistema legislativo per rappresentare le istanze di regioni, province e comuni chiamati ad esprimersi su tematiche di interesse comune;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad adoperarsi tempestivamente presso il Governo in tutte le sedi opportune, ed in particolare presso la Conferenza Unificata, per rappresentare le istanze e le preoccupazioni dei professionisti toscani del settore, per rivendicare l'importanza locale del servizio e la necessità che, in sede di revisione della normativa relativa in particolare ai vincoli

territoriali ed al conferimento delle licenze, non siano depotenziate le funzioni degli enti locali quali i comuni e le città metropolitane;

a scongiurare, in materia di trasporto pubblico non di linea, l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali laddove questa comportasse un depotenziamento delle attuali funzioni della Regione e degli enti locali;

a tutelare l'offerta dei servizi fornita da soggetti già operanti sul territorio di fronte all'ingresso nel mercato di nuovi fornitori di servizi di mobilità svolti mediante applicazione web.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo